

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa
massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri
emelandri@iol.it

Dott. Paola Bebelli
paolabelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Amarello
parzarelo@iol.it

Dott. Monica Cesari
monica.stu.dot.com@iol.it

Ing. Elisabetta Colamburini
elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 20 giugno 2022

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Facciamo seguito a quanto scritto nella nostra Circolare dell' 8.1.2022 per ricordare che l'1 luglio 2022 cambiano alcuni adempimenti ai quali avevamo fatto l'abitudine. Originariamente la scadenza era stata fissata all'1.1.2022 ma poi e' stata prorogata di 6 mesi. A quanto ci risulta diverse imprese hanno facoltativamente anticipato questo obbligo.

Scade il 31 luglio 2022, anzi il 22.8.2022 cadendo il primo di domenica, l'**ultimo esterometro** che occorrerà presentare relativo al **secondo trimestre 2022**, in quanto verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio - SDI. Infatti per le operazioni da/verso l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

Tale data coincide, tra l'altro, con l'obbligo di fatturazione elettronica allargato:

- ai contribuenti di "ridotte dimensioni", ovvero i soggetti che adottano il regime **agevolato** ed i **forfettari** che hanno conseguito ricavi (o compensi), ragguagliati ad anno, superiori a **25.000** euro nell'anno precedente;
- alle cessioni di beni verso **San Marino** non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N3.3).

Occorre prestare attenzione perché sono previste modalità e termini distinti in base alla tipologia di operazione realizzata.

OPERAZIONI ATTIVE VERSO L'ESTERO

Per le **operazioni attive** occorre creare un file XML impostando il campo "codice destinatario" con il valore convenzionale XXXXXXXX per identificare che si tratta di una controparte estera, non obbligata alla fatturazione elettronica. Precisiamo che per il cliente non residente nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso riceverà sempre una copia analogica della fattura (ad esempio un file pdf via mail).

In caso di **cessioni intra-Ue** di beni (non imponibili ex art. 41 DL 331/93 - Natura operazione N3.2) i termini della emissione fattura (art. 46 c. 2 DL 331/93) scadono il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi dell'evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per quanto riguarda invece la trasmissione telematica del singolo file allo SdI, essa andrà effettuata entro i termini ordinari di emissione delle fatture, e cioè:

- entro i 12 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, con codice tipo documento TD01 se si tratta di fattura immediata (oppure TD26 se trattasi di cessione di un bene strumentale ex art.36 DPR 633/72);
- entro il giorno 15 del mese successivo ove si tratti di fattura differita, con codice tipo documento TD24.

Allo stesso modo, anche per le **prestazioni di servizi** rese a clienti Ue (ovvero extra-Ue) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione: per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non residenti in Italia (non soggette all'imposta ex art. 7-ter - Natura operazione N2.1), la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di **effettuazione** dell'operazione.

Si ricorda che per tutte le operazioni di esportazione ex art. 8 c. 1 lett. a, per le quali è stata emessa una bolletta doganale, **la trasmissione dei dati resta facoltativa**.

A questo proposito segnaliamo che **dal 9.6.2022** dovrebbe sparire la bolletta doganale: le Dogane infatti hanno stabilito che l'importatore, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dall'art. 25 del D.P.R. 633/1972, deve utilizzare i dati che sono riportati nel **riepilogo contabile della dichiarazione doganale**, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, **Iva** e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Il prospetto è disponibile nell'area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM) per ciascuna dichiarazione doganale di importazione presentata, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, nel Sistema informativo dell'Agenzia. In pratica, abolito il DAU, si stampa una **copia di cortesia** che sostituisce la bolla doganale e vale ai fini della detrazione dell'IVA. E' sempre bene confrontarsi con il vettore incaricato dello sdoganamento.

OPERAZIONI PASSIVE DALL'ESTERO

Per le **operazioni passive**, invece, vanno utilizzati questi tipi di documento:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 Dpr 633/72 (acquisto beni già presenti in Italia),
- **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex art. 46 . 5 DL 331/93.

Pertanto per gli acquisti dall'estero occorrerà emettere una fattura integrata (o un'autofattura) e trasmetterla allo SDI entro il **quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale di importazione la trasmissione dei dati resta facoltativa.

ESCLUSIONI

Oltre alle **importazioni**, per le quali sono assolti in Dogana l'IVA e gli altri diritti dovuti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica via Sdl vale anche per le **esportazioni** ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del DPR 633/72, nonché per le cessioni nei confronti di **viaggiatori extra Ue** ex art. 38-quater, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.

Operazioni con San Marino dall'1.7.2022

Un ripasso non fa mai male.

VENDITE

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le vendite a soggetti passivi di San Marino le fatture vanno **emesse** in formato elettronico. L'emissione di una fattura elettronica riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal Sdl all'ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'Iva sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il **Codice destinatario** da utilizzare nel file xml è **2R4GTO8**, la **Natura dell'operazione** da indicare in fattura è **N3.3** ed il valore dell'operazione confluirà poi nel rigo VE30 colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se **entro i quattro mesi successivi** all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi deve emettere nota di variazione** ai sensi dell'art. 26/633, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche le cessioni di beni, **accompagnate dal documento di trasporto** o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli artt. 8 e 71 Dpr 633/72 se l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l'operazione.

Ricordiamo che le operazioni si considerano effettuate **all'inizio del trasporto o della spedizione**, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.

Se, **anteriormente al verificarsi degli eventi indicati** o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

ACQUISTI

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi, dotati di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino, di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, le fatture elettroniche sono **trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sdl**, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un **apposito canale telematico** messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L'emissione della fattura da parte del fornitore di San Marino **può avvenire con o senza Iva:**

1 - se la fattura elettronica **indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario**, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. L'Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i **versamenti ricevuti** e i **dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi** e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.

L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al **cessionario**; quest'ultimo **da tale momento può operare la detrazione dell'imposta**.

2 - Se la fattura elettronica **non indica l'ammontare dell'Iva dovuta** l'acquirente italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve **l'imposta ai sensi dell' art. 17 c. 2** Dpr 633/72 indicando l'ammontare dell'imposta dovuta nel file **xmI con Tipo documento TD19**, da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

L'operatore economico italiano **annota le fatture nei registri** previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti).

Il cessionario italiano, **se non ha ricevuto fattura o ha ricevuto fattura irregolare**, e' tenuto alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/1997, inviando un file **Tipodocumento TD20** allo SdI.

Credito d'imposta 6%, 10%, 40%, 50% per investimenti in beni strumentali nuovi : dicitura anche nei DDT

ATTENZIONE: Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: la dicitura "bene agevolato ex c. 195 L. 160/2019" ovvero " bene agevolato ex c. 1062 L. 178/2020 va apposta non solo nella fattura ma anche nei DDT

Con la risposta ad un recente interpello, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dicitura con il riferimento normativo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, richiesta dall'art. 1 c. 1062 della **L. 178/2020**, va apposta anche nel **documento di trasporto**, trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene. In caso di leasing la dicitura va apposta sul contratto e anche su tutte le fatture periodiche. La suddetta dicitura non deve invece essere riportata nel "verbale di collaudo o di interconnessione", nel presupposto che riguardi univocamente i beni oggetto dell'investimento.

L'obbligo pertanto costringe le imprese a ricercare tutti i DDT inerenti l'acquisto di beni strumentali, apponendo in calce (anche con un timbro) la stessa dicitura riportata in fattura.

E' un lavoro gravoso ed inutile in quanto il DDT e' sempre citato in fattura e non si vede quale utilita' possa avere se non quello di far perdere tempo prezioso a chi lavora.

Di seguito una tabella riepilogativa per investimenti 2022 e successivi sia in beni generici che in beni materiali 4.0.

Beni materiali e immateriali ordinari (generici)	
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021	Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022
- 10% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali)	- 6% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali)
Utilizzo in F24 in una sola quota se la spesa riguarda beni materiali, tre quote se immateriali e ricavi > 5 milioni	Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla entrata in funzione del bene

Beni materiali 4.0 tabella A		
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021	Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30.6.2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022	Investimento tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025
- 50% di spesa fino a 2,5 milioni; - 30% tra i 2,5 e i 10 milioni; - 10% tra i 10 e i 20 milioni	- 40% di spesa fino a 2,5 milioni; - 20% tra i 2,5 e i 10 milioni; - 10% tra i 10 e i 20 milioni	- 20% di spesa fino a 2,5 milioni; - 10% tra i 2,5 e i 10 milioni; - 5% tra i 10 e i 20 milioni
Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla interconnessione		

Beni immateriali 4.0 tabella B		
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2023 ovvero entro il 30 giugno 2024 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2023	Investimento tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2024	Investimento tra 1° gennaio 2025 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30.6.2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025
20% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro	15% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro	10% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro

Aliquote Inps Artigiani, Commercianti e Gestione separata 2022

L'aliquota complessiva è pari al 24,48% per la Gestione commercianti, al 24% per gli iscritti alla Gestione artigiani. Per gli iscritti **over 65** le aliquote sono ridotte al 50%, mentre per i coadiuvanti **under 21** sono fissate al 22,80%, per gli artigiani e al 23,28% per gli iscritti alla Gestione commercianti. Il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità è confermato a 0,62 euro mensili. Pertanto il contributo calcolato sul **minimale** di reddito per il 2022 è pari a: 3.905,76 euro annui per gli iscritti alla Gestione artigiani; 3.983,73 euro per gli esercenti attività commerciali. I contributi dovuti sul **minimale di reddito** dovranno essere versati tramite modello F24 in 4 rate, entro il 16.5.2022, 22.8.2022, 16.11.2022 e 16.2.2023. L'aliquota contributiva 2022 per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata** (co.co.co., amministratori e sindaci di società, eccetera), è pari al 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, risulta pari al 33,72%. Invece, per i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota è fissata al 26,23%. Infine, per i titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, e' confermata l'aliquota del 24%. Importi reddituali: il massimale di reddito ammonta a 105.014 euro; il minimale di reddito ammonta a 16.243,00 euro.

Informativa sui contributi pubblici ricevuti, sovvenzioni, aiuti, ecc.

Non dimentichiamoci che tutti gli aiuti pubblici ricevuti vanno resi pubblici. Ma come? Scade il prossimo 30 giugno, per i **soggetti non tenuti a depositare il bilancio al Registro delle imprese**, l'obbligo di trasparenza sui **siti internet** o portali istituzionali con riferimento alle erogazioni pubbliche fruito dalle imprese se prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e di importo complessivamente **non inferiore a 10mila** euro nel periodo. Chiariamo subito che questo adempimento non ha nulla a che fare né con la Autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla nostra precedente Circolare (che probabilmente verra' prorogata da giugno ad ottobre), né con l'indicazione in Dichiarazione dei Redditi - quadro RS del modello Redditi o a quadro IS del modello Irap - degli aiuti di Stato e *de minimis* fruiti nel 2021. Rimane il dubbio per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sarebbero forse tenute ad indicare i contributi ricevuti, oltre che in Nota Integrativa, anche nel sito Internet. E anche per le microimprese che non redigono la Nota Integrativa. Aspettiamo chiarimenti.

NOVITA' - Bolla Doganale elettronica dal 9.6.2022

Tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali e tra operatori economici ed autorità doganali, nonché l'archiviazione di tali informazioni, d'ora in avanti dovranno essere effettuati mediante procedimenti informatici. La Circolare delle Dogane 6.6.22 n. 22 precisa che a decorrere dal 9 giugno 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di importazione adottando il modello comunitario EUCDM (European Union Customs Data Model) ed evidenzia quindi che non è più previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima. Viene inoltre precisato che sul Portale Unico Dogane e Monopoli saranno pubblicati questi prospetti:

- **prospetto di riepilogo ai fini contabili**, necessario per consentire agli operatori economici di assolvere gli obblighi connessi alla registrazione delle bollette doganali e **utilizzabile per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA all'importazione**; pertanto sostituiranno la registrazione della "vecchia" Bolla Doganale;
- prospetto sintetico della dichiarazione, rilasciato successivamente all'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati della dichiarazione stessa;
- prospetto di svincolo, necessario per consentire le attività controllo e per facilitare l'ottenimento del "visto uscire" (c.d. Messaggio QA).

Per ogni dettaglio e' bene confrontarsi con lo spedizioniere incaricato.

Concordato e Note di Credito Iva

Come e' noto, in caso di procedure di concordato dichiarate dal 26.5.2021, e' possibile recuperare l'Iva immediatamente con l'emissione di una Nota di Credito (imponibile + Iva). Ma per quale importo? E' stato precisato che l'importo non puo' essere per il 100% del credito originario, bensì per la percentuale che rimarra' impagata risultante dai documenti del Tribunale, al massimo l'80% del credito.

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.